

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	4
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	19
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	20
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	28
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	40

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.50.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Emendamenti C. 2994-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 27.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 (articoli da 8 a 27) non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	14

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. Emendamenti C. 2994-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	9
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. Emendamenti C. 2994-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	12
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Atto n. 157.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la misura di cui all'articolo 3, riguardante l'indennità di maternità, risulta avere carattere più ampio e non limitato all'applicazione della sentenza n. 405/2001

della Corte costituzionale e a tali estensioni si riferisce l'onere quantificato per l'anno 2015;

per quanto riguarda l'indennità di paternità, di cui agli articoli 5 e 15, la differenza di onere indicato nella relazione tecnica tra saldo netto da finanziare e indebitamento netto corrisponde al riconoscimento della contribuzione figurativa nei casi previsti;

le disposizioni di cui all'articolo 13, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, determinano un identico impatto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, disciplinando le stesse disposizioni misure con impatto esclusivo sulle prestazioni;

per quanto riguarda gli articoli da 17 a 20, in materia di indennità di maternità per libere professioniste, viene confermato che l'incremento delle prestazioni a carico delle varie casse previdenziali sarà compensato dall'incremento dell'onere contributivo a carico degli iscritti e che eventuali sfasamenti temporali in relazione alla sperimentality delle misure risultano comunque inglobati nelle valutazioni prudenziali effettuate con riferimento al provvedimento in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 22, in materia di telelavoro, determinano effetti complessivamente neutri sul piano della finanza pubblica;

la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 23, in materia di congedo per le donne vittime di violenza di genere, risulta prudenziale, avendo considerato tutte le lavoratrici dipendenti;

per quanto riguarda l'articolo 24, che in via sperimentale destina per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, viene confermato che il predetto Fondo presenta le necessarie disponibilità e, conseguentemente, i decreti ministeriali

attuativi potranno riconoscere i benefici contributivi a valere sul medesimo Fondo nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinando corrispondentemente i benefici stessi;

appare opportuno riformulare il comma 1 del predetto articolo 24, esplicitando il riferimento normativo – articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni – riguardante le risorse relative al citato Fondo, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce;

appare opportuno riformulare il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 24, nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia – incaricata dell'elaborazione delle linee guida propedeutiche alla definizione di ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché del coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 – non spetti « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato »;

con riferimento all'articolo 25, comma 2, il computo degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento – ad esclusione dell'articolo 24 – sul piano della distribuzione temporale in corso d'anno 2015 è stato effettuato correttamente sia tenendo conto della presumibile entrata in vigore del provvedimento sia della significativa maggiore propensione all'utilizzo degli istituti di congedo in esame in particolare nel periodo estivo;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, che affida, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 25, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici previsti dagli articoli da 2 a 23

dello schema di decreto in esame, deve ritenersi correttamente formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

ritenuto tuttavia che, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, comma 2:

la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive « di carattere espansivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o « di carattere restrittivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare);

in mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure;

in tale contesto appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;

tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, debba a fortiori considerarsi tale anche nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 « Politiche previdenziali », programma 25.3 « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » *con le seguenti:* delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni;

all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: alcun compenso o gettone di presenza con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELLI, in merito alla proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione per quanto riguarda la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, comma 1.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto, a

suo avviso, per rendere permanenti le misure previste dal provvedimento si potrebbero utilizzare, analogamente a quanto da lui proposto in altre occasioni, le risorse relative ai fondi strutturali europei.

Maino MARCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che, seppur il provvedimento prevede misure che si applicano in misura sperimentale per il solo anno 2015, con successivi provvedimenti si possa riconoscere i benefici in oggetto anche per gli anni successivi e quindi a regime.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta ai rilievi formulati dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione due note della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 19 che prevede che il contratto si consideri a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga, nel caso in cui questa si verifichi nell'arco temporale di tre anni, non è applicabile al comparto delle pubbliche amministrazioni, posto che l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo richiama la previsione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede espressamente per le pubbliche amministrazioni « il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato »;

le disposizioni di cui agli articoli da 39 a 45, relative al contratto di apprendistato, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

per quanto riguarda le minori entrate derivanti dall'estinzione delle violazioni connesse ai versamenti contributivi, assicurativi e fiscali e relativi a un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (articolo 48, comma 2), si conferma, come evidenziato dalla relazione tecnica, che, riguardando la norma rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato decorrenti dal 2016, la compensazione piena tra effetti di segno opposto, in ragione delle maggiori entrate fiscali e contributive relative alle trasformazioni contrattuali in esame, risulta assicurata nell'ambito degli effetti complessivi derivanti dalla norma;

per quanto riguarda l'articolo 56, comma 1, recante la copertura finanziaria, si conferma che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive reca le necessarie disponibilità in relazione alle risorse utilizzate a copertura alla lettera *a*) del citato articolo 56, comma 1;

si conferma inoltre l'adeguatezza della copertura di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *b*), trattandosi dell'utilizzo di conseguenti maggiori entrate fiscali per effetto indotto diretto delle minori entrate contributive, modalità di copertura finanziaria a cui si è fatto già ricorso in via di prassi;

si conferma altresì che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le necessarie disponibilità in relazione alle risorse utilizzate a copertura alla lettera *c*) del citato articolo 56, comma 1;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, che affida, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, l'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi, è correttamente formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

ritenuto che, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2:

la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive « di carattere espansivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o « di carattere restrittivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare);

in mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure;

in tale contesto appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tem-

pestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;

tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, debba *a fortiori* considerarsi tale anche nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge, anche qualora essi, in ipotesi, non pregiudichino il conseguimento dei citati obiettivi;

appare opportuno ricondurre l'operatività della citata clausola al caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in merito alla proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione per quanto riguarda la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.35.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

Emendamenti C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione avvia l'esame delle proposte emendative relative agli articoli da 10 a 27 del disegno di legge in titolo, contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea, e prosegue l'esame dell'emendamento 6.401 e dei relativi subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, nella giornata odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative contenute in detto fascicolo ricorda che la Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere con riferimento a tutte le proposte emendative relative agli articoli da 1 a 9, riservandosi di pronunciarsi con riferimento all'emendamento 6.401 della Commissione ed ai relativi subemendamenti

0.6.401.1 e 0.6.401.2, in attesa dei chiarimenti del Governo.

Evidenzia che la Commissione bilancio è quindi chiamata oggi ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 27 del provvedimento, nonché sull'emendamento 6.401 della Commissione e sui relativi subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2.

Riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 27, fa preliminarmente presente che la maggior parte degli stessi – di cui si riporta, tra parentesi, anche la numerazione originaria – corrisponde a proposte emendative già presentate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Con riguardo ai restanti emendamenti formula innanzitutto parere favorevole sull'emendamento 16.400 della Commissione, che recepisce la quinta osservazione formulata dalla Commissione bilancio nel parere reso all'Assemblea nella seduta del 15 maggio scorso sul testo del provvedimento, mentre per le altre proposte emendative segnala innanzitutto quelle la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. In particolare, richiama le seguenti proposte emendative:

Marzana 10.61 (ex 8.98), che prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 332, della legge di stabilità 2015, che limita, per i dirigenti scolastici, la possibilità di conferimento delle supplenze brevi, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;

Marzana 10.62 (ex 8.97), che sopprime l'articolo 1, comma 334, lettera a), della legge di stabilità 2015, il quale riduce le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;

Marzana 10.63 (ex 8.96), che sopprime l'articolo 1, comma 333, della legge di stabilità 2015, che prevede un divieto

per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;

Pannarale 10.294, che sopprime il comma 15 dell'articolo 10, che prevede un diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente ed educativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri finanziari;

Santerini 15.5, che differisce di un anno la soppressione della previsione secondo cui, presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alla copertura del relativo onere finanziario, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, si provvede a valere sui risparmi, già scontati sui saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che riduce le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

Rubinato 18.20, il quale, concedendo una detrazione d'imposta a fronte del pagamento di rette scolastiche versate a istituti scolastici paritari, prevede un onere permanente e una copertura limitata nel tempo. Istituisce inoltre a tal fine un fondo con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2015, senza tuttavia apprestare la necessaria copertura finanziaria;

Rampelli 19.50, che eleva da 400 euro a 1.000 euro la detrazione annua per la frequenza alla scuola primaria, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;

Vacca 21.01 (ex 11.10), che dispone un ulteriore stanziamento, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per l'incremento del Fondo unico

per l'edilizia scolastica, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria degli oneri.

Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Giancarlo Giordano 10.010, 12.4 (ex 11.1010), Pannarale 10.01 (ex 8.01005), Simonetti 10.12 (ex 8.1026), Adornato 19.17 e Luigi Gallo 19.03 (ex 17.07), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, almeno per quota parte, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero o di alcuni Ministeri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Giancarlo Giordano 10.361, che prevede un piano straordinario di assunzioni, rinviando, per la copertura dei relativi oneri, alla legge di stabilità per il 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Simonetti 16.1 (ex 14.12), 18.6 (ex 16.22) e 19.16 (ex 17.25), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, a vario titolo quantificati, sia mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015, sia mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Gelmini 16.6, che prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 16 sia emanato nel rispetto del principio di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa – compreso il pagamento del personale docente e non docente –, secondo determinati parametri. Al riguardo, ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Lenzi 17.26, Palmieri 17.37 e Beni 17.39, che prevedono che i contribuenti possano esercitare una doppia opzione per destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF, una a favore dei soggetti già attualmente previsti e l'altra in favore delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'introduzione della doppia opzione possa essere effettuata mantenendo il limite di spesa di 500 milioni di euro annui, autorizzata dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014;

Catalano 17.30, che dispone che le risorse del Fondo, istituito per un importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), del provvedimento, che non siano state ripartite, siano riallocate al Fondo denominato « La Buona Scuola », di cui all'articolo 26. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Rubinato 18.21 (ex 17.1002) e Gigli 19.4 (ex 17.30), che concedono una detrazione d'imposta a fronte del pagamento di rette scolastiche versate a istituti scolastici paritari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, in misura pari a 500 milioni di euro dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rinnova innanzitutto la richiesta di accantonamento dell'emendamento 6.401 della Commissione, con i relativi subemendamenti, in attesa dell'esito delle verifiche tuttora in corso. Esprime quindi parere con-

trario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 10.53 (ex 8.318) e Alberti 19.19 (ex 17.16), poiché ritenuti anch'essi suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 27 e contenute nel fascicolo n. 2.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti, contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 10 a 27;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.400;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.12, 10.53, 10.61, 10.62, 10.63, 10.294, 10.361, 12.4, 15.5, 16.1, 16.6, 17.26, 17.30, 17.37, 17.39, 18.6, 18.20, 18.21, 19.4, 19.16, 19.17, 19.19, 19.50 e sugli articoli aggiuntivi 10.01, 10.010, 19.03, 21.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 10 a 27 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

Emendamenti C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 10.410 della Commissione ed i relativi subemendamenti Simone Valente 0.10.410.1 e 0.10.410.2. In proposito, segnala che l'emendamento 10.410 della Commissione prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, possano richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Osserva che la proposta emendativa, prevedendo una mera richiesta da parte dell'interessato circa la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, non sembrerebbe inficiare l'attuazione del piano straordinario di mobilità

di cui al comma 12 dell'articolo 10. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva, altresì, che il subemendamento Simone Valente 0.10.410.1, prevedendo, in luogo dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, il trasferimento dell'interessato, sembrerebbe permettere l'assegnazione permanente di quest'ultimo a prescindere dall'ambito interprovinciale di riferimento, e che il subemendamento Simone Valente 0.10.410.2 prevede che i docenti in questione non confluiscono negli ambiti territoriali a cui si riferiscono le operazioni di mobilità ai fini dell'attribuzione degli incarichi triennali. Tutto ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli effetti dei citati subemendamenti, posto che gli stessi potrebbero irrigidire i meccanismi di assegnazione dei docenti a livello nazionale con conseguenti effetti finanziari negativi determinati da un maggior ricorso alle supplenze.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.410 della Commissione, a condizione che venga esplicitamente previsto che l'assegnazione provvisoria interprovinciale possa essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Simone Valente 0.10.410.1 e 0.10.410.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 10.410 della Commissione nonché i subemenda-

menti 0.10.410.1 e 0.10.410.2 al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.410, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'emendamento 10.410, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.10.410.1 e 0.10.410.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

14 Mag 2015 19:29:13

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/4

6787 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
ROMA,

18 MAG. 2015

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DEL
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VII

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. n. 40467/2015
Rif. prot. entrata n. 39987/2015
Allegati:
Risposta a nota n.

e, p.c. All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

OGGETTO: Atto Gov.158 - Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Dossier Servizio bilancio della Camera

Con riferimento alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti di cui al dossier degli Uffici Bilancio del Camera sullo schema decreto legislativo in oggetto, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue:

- a) **articoli 17-27 e articolo 46, comma 1, lettera c) e articolo 46, comma 2. Lavoro a tempo determinato.** La Commissione Bilancio rileva che l'applicazione dell'art. 19 (secondo cui il contratto a termine si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga, nel caso in cui questa si verifichi nell'arco temporale di tre anni), qualora prevista anche per il comparto delle PP.AA., potrebbe avere implicazioni per la finanza pubblica. Nel merito, si segnala che l'art. 27 dello stesso schema di decreto legislativo richiama la previsione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale, al comma 5-ter, espressamente prevede, tra l'altro, per le pubbliche amministrazioni "il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato".

14 Mag 2015 19:29:13

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/4

- b) **articoli 36-45 e 46, comma 1, lettera l) – contratto di apprendistato** - al riguardo, in ordine alla richiesta di elementi volti a confermare la sostenibilità dello svolgimento dell'apprendistato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si osserva quanto segue. L'articolo 43 riprende sostanzialmente la disciplina dettata dal d.lgs. n. 167/2011, Testo unico per l'apprendistato, e contiene apposita clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, per quanto concerne nello specifico la disciplina del reclutamento e dell'accesso nonché dell'applicazione del contratto di apprendistato, per i settori di attività pubblici, è prevista l'adozione di un apposito DPCM, come peraltro già previsto anche dal richiamato d.lgs. 167/2011. Infine, per ogni ulteriore specifica sui dati che confermino la sostenibilità dell'iniziativa nei limiti sopra indicati, si rinvia al MIUR e la Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- c) **articoli da 47 a 50 – disposizioni in materia di collaborazioni e associazioni in partecipazione**
- nel prendere atto della valutazione di congruità contenuta nel dossier circa la quantificazione delle minori entrate contributive derivanti dal complesso delle disposizioni in esame in ragione dell'incremento del numero di contratti trasformati a tempo indeterminato con conseguente maggiore ricorso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, circa la richiesta di conferma sul carattere di prudenzialità del tasso di adesione ipotizzato per il predetto maggiore ricorso - relativo comunque a ipotesi comportamentali dalle quali potrebbero derivare ulteriori minori entrate contributive rispetto a quanto valutato in sede di relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in esame - si fa comunque presente che risulta operante il meccanismo automatico ed effettivo della necessaria clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta disciplina contabile;
 - circa gli elementi richiesti in relazione alla compensazione degli effetti derivanti dall'estinzione delle violazioni connesse ai versamenti contributivi, assicurativi e fiscali e relativi a un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (articolo 48), si conferma, come evidenziato in relazione tecnica, che, riguardando rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato decorrenti dal 2016 (a contribuzione piena, a legislazione

14 Mag 2015 19:29:13

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

3/4

vigente), la compensazione piena risulterebbe assicurata nell'effetto complessivo della disposizione.

- d) **articoli da 51 a 54 - lavoro accessorio** – sulla richiesta concernente gli effetti della disciplina finalizzata ad estendere il ricorso al lavoro accessorio, avuto particolare riguardo ai profili di incentivazione di tale forma contrattuale rispetto ad altre con eventuali implicazioni sul gettito contributivo, si rinvia a quanto già rappresentato da questo Dipartimento con nota n. 30356 del 3 aprile 2015 e, comunque, utili elementi al riguardo potranno essere forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, come evidenziato relativamente agli articoli da 47 a 50, anche con riferimento alla questione sollevata nel dossier degli Uffici Bilancio, afferente comunque a ipotesi comportamentali dalle quali potrebbero derivare ulteriori minori entrate contributive rispetto a quanto valutato in sede di relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in esame, si fa presente che risulta operante il meccanismo automatico ed effettivo della necessaria clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 196/2009 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta disciplina contabile.
- e) per quanto attiene alle osservazioni relative alla copertura finanziaria si fa presente quanto segue:
- si confermano le disponibilità relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014 in relazione alle risorse utilizzate a copertura all'articolo 56, comma 1, lettera a);
 - si conferma l'adeguatezza della copertura ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b) trattandosi dell'utilizzo di conseguenti maggiori entrate fiscali per effetto indotto diretto delle minori entrate contributive, trattandosi di schema ampiamente utilizzato, come peraltro indicato dagli stessi Uffici riferendosi, come evidenziato, ad effetti di tipo diretto;
 - si confermano le disponibilità relative al Fondo sociale per occupazione e formazione in relazione alle risorse utilizzate a copertura all'articolo 56, comma 1, lettera c), come peraltro indicato in relazione tecnica;
 - **clausola di salvaguardia** – la clausola di salvaguardia contenuta nel provvedimento in esame (articolo 56, comma 2) è correttamente formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 (che ne prevede l'obbligatorietà in presenza di oneri valutati) e risponde ai criteri di effettività


14 Mag 2015 19:29:13

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

4/4

e automaticità previsti dalla citata disposizione contabile. La stessa clausola non rientra peraltro tra le norme che non trovano fondamento nei criteri di delega della legge n. 183/2014, che prevedono, in proposito, la possibilità di introdurre agevolazioni in termini relativi per il contratto a tempo indeterminato rispetto ad altre forme contrattuali, le quali vengono introdotte dallo schema di decreto in esame (che, infatti, comporta minori entrate in relazione ai contratti a tempo indeterminato rispetto all'ordinamento vigente) e in relazione alle quali la clausola di salvaguardia si limita a garantire il rispetto di tali minori entrate come valutate in sede di relazione tecnica (la cui sussistenza è la dimostrazione della coerenza del provvedimento con i criteri di delega) nel rispetto della cornice finanziaria programmata. Si ritiene invece di non poter assentire la formulazione alternativa contenuta nel dossier degli Uffici Bilancio, la quale, facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196/2009 non si sostanzia nella clausola di salvaguardia, come previsto dall'ordinamento contabile (provvedimento effettivo e automatico adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro competente), ma in un mero rinvio a un eventuale provvedimento legislativo e afferisce ad altra procedura contabile, la quale non garantisce i più volte evidenziati criteri di effettività ed automaticità stabiliti dalla disciplina contabile. Nei termini sopra esposti risulterebbe correttamente applicata la disciplina contabile di riferimento, rinviando all'apprezzamento politico la leva sulla quale agire tramite il provvedimento amministrativo, effettivo e automatico, che deve essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009. Per quanto attiene alla proposta degli Uffici Bilancio di precisare l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 12, in relazione alle minori entrate contributive al netto degli effetti fiscali indotti, non si ritiene necessaria tale precisazione in quanto la formulazione attuale della clausola di salvaguardia consente di per sé tale applicazione (facendo riferimento alle minori entrate di cui al comma 1 oltre agli effetti complessivi del decreto in esame e non, come indicato dagli Uffici bilancio, alle minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali).

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, - 3 APR. 2015

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

UFFICIO VII

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. n. 30356/2015
Rif. prot. entrata n
Allegati: 1
Risposta a nota n.

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Si restituisce debitamente bollinato il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto in data 3 aprile 2015, unitamente alla relazione tecnica verificata positivamente, rinviando in ogni caso al parere di codesto Ufficio legislativo in merito alla coerenza dell'esercizio della delega in materia di lavoro accessorio, ove a fronte di un ampliamento del ricorso al medesimo (elevando di circa il 40% della soglia di reddito netto, da 5000 a 7000 euro, nell'ambito della quale è possibile ricorrere a tale forma di lavoro con contribuzione ridotta) non viene esercitato in modo completo il relativo criterio di delega, il quale prevede (articolo 1, comma 7, lettera h) della legge n. 183/2014) la contestuale rideterminazione dell'aliquota contributiva. Al riguardo, nel prendere atto della valutazione di neutralità della citata disposizione (articolo 51) effettuata nella relazione tecnica presentata dal Ministero del lavoro e predisposta dall'INPS e pur in presenza della previsione di un adeguamento contributivo rinviato a un successivo decreto interministeriale (articolo 52, comma 5, peraltro già previsto a normativa vigente dal 2012 e non attuato), non può non segnalarsi che la previsione della contestuale rideterminazione contributiva nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h) della legge n. 183/2014 è stata espressamente inserita nel testo della legge delega a seguito del parere condizionato espresso dalla V Commissione Bilancio del Senato ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti

19

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 18 maggio 2015.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

Il Comitato si è riunito dalle 10.35 alle 11.25 e dalle 11.30 alle 12.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	20
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	20
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione)	25
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Ludovico Vico (PD) è entrato a far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in aggiunta alle proposte emendative già trasmesse dalla XIV Commissione, sulle quali è stato espresso il parere nella seduta del 5 maggio 2015, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso per l'espressione del prescritto parere, due ulteriori articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo (*vedi allegato*).

Invita quindi il relatore, onorevole Donati, a formulare la sua proposta di parere.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare che la Commissione ha potuto prendere contezza degli ulteriori articoli aggiuntivi trasmessi solo nella giornata odierna, ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul loro contenuto e pertanto chiede la possibilità di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani.

Gianluca BENAMATI (PD), pur non avendo nulla in contrario sulla richiesta formulata dal collega Da Villa segnala che gli emendamenti in questione non fanno altro che recepire le indicazioni formulate dalla Commissione europea al Governo italiano in merito a due procedure di infrazione.

Marco DONATI (PD), *relatore*, ritiene che sia possibile accedere alla richiesta formulata dal collega Da Villa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà fissata nella giornata di domani prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame provvedimento in oggetto.

Lara RICCIATTI (SEL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in titolo il cui testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione referente.

In via generale, il testo modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) dall'articolo 140-*bis*. In particolare, il provvedimento mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell'azione di classe

dal codice del consumo al codice di procedura civile; delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione, decisione sul merito dell'azione, liquidazione delle somme dovute agli aderenti; conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura; aggiungendo però la possibilità di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe; innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta quota lite; prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, i passaggi essenziali della procedura devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

L'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis*-840-*sexiesdecies*).

Nello specifico, l'articolo 840-*bis* c.p.c. definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a « diritti individuali omogenei » (ma non ad « interessi collettivi »), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo. L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Se viene presentata un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies* c.p.c.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al PM, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza. L'azione sarà dichiarata inammissibile – e la relativa ordinanza sarà pubblica, al pari della citazione originaria – se manifestamente infondata. In questo caso l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; carente del requisito dell'omogeneità dei diritti; l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere. L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni, e poi ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

L'articolo 840-*quater* c.p.c. disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le do-

mande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato *on line* il primo atto di citazione, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione definisce anche i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un rappresentante comune degli aderenti. Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di fondo spese.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore.

La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'articolo 840-*octies* c.p.c. Il giudice delegato decide con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento. Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* c.p.c.). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata

in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* c.p.c.).

La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quinquiesdecies* c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* disciplina gli accordi transattivi, prevedendo: che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo, incardina

la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-*quinquies*. Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice può ordinare alla parte soccombente: la cessazione della condotta; l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* c.p.c.); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

L'articolo 1-*bis* interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.

L'articolo 1-*ter* modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 1-*quater* contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

L'articolo 3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

In conclusione, anche in considerazione del clima di confronto costruttivo nel quale si è svolto l'esame del provvedimento in titolo fra i gruppi di maggioranza e di opposizione presso la Commissione di merito, ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere un parere ampiamente condiviso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel sottolineare che si tratta di un'importante provvedimento di iniziativa parlamentare che ridefinisce, ampliandole, le tutele e il procedimento relativo *class action*, condi-

vide quanto sottolineato dalla relatrice Ricciatti circa l'approfondito e sereno confronto che si è svolto presso la Commissione Giustizia al fine di migliorare il testo oggi in esame. Auspica pertanto che la Commissione possa deliberare un parere ampiamente condiviso. Ricorda quindi che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella seduta del prossimo 20 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere – Procedura di infrazione n. 2015/4014).

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola « nazionale » aggiungere le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8 »; ed al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola « italiano », aggiungere le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 ».

19. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni di corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il decreto ministeriale 27 febbraio 2013 recante il Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico può chiedere al gestore della rete di trasportare di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. »;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas

naturale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete. »;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo, di cui ai commi precedenti, si applicano anche ai piani in corso di valutazione. »;

b) all'articolo 15, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito come segue: « l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16. »;

c) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas », sono soppresse le seguenti parole: « , sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, »;

d) all'articolo 37, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e accordi internazionali e progetti comuni definiti con altri Stati. »;

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. »;

f) all'articolo 45 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. »;

2. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. In caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi su di esso incombenti a norma della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico assegna ad un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del gestore del sistema di trasporto. ».

19. 05. Il Governo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

ERRATA CORRIGE	30
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Nuovo testo C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (de-

creto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis.

In particolare, il provvedimento mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere.

A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, delineando tre distinte fasi della procedura (decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti). Viene confermata la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in

essere una condotta processuale attiva di adesione al processo) e si aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe.

La proposta di legge in esame innova inoltre la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta « quota lite », e prevede infine un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, stabilendo che i passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell'ammissibilità, sentenza che accoglie l'azione e apre la procedura di adesione) devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

La proposta consta di 4 articoli.

L'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

In particolare, l'articolo 840-*bis* c.p.c. definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a « diritti individuali omogenei » (ma non ad « interessi collettivi »), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti. L'azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la tutela inibitoria è disciplinata invece dall'articolo 840-*sexiesdecies*, al quale si rinvia). Se viene presentata un'azione di classe, il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies* c.p.c. (intervento di terzo, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione).

L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. L'atto di citazione deve essere notificato anche al PM, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della Giustizia. La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza.

L'articolo 840-*quater* c.p.c. disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti, nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore.

La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il con-

venuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'articolo 840-*octies* c.p.c.

Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* c.p.c.). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* c.p.c.).

La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quindiesdecies* c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore. È una sorta di quota lite, in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* disciplina gli accordi transattivi, prevedendo che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti, e che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti.

Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse.

L'articolo 1-*bis* interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo – peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* – dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal Portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.

L'articolo 1-*ter* modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 1-*quater* contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore differita e norma transitoria, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

L'articolo 3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Ai fini dell'espressione del parere circa la compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, richiama la *Raccomandazione della Commissione UE*

dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione. Il documento definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione. Obiettivo della raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri.

Tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare, in base alla Raccomandazione, segnalo le disposizioni contenute alla sezione V, che al paragrafo 21 prevede che «*la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell'adesione, o opt-in). Qualunque eccezione a tale principio, ex lege o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia*». Inoltre, sullo stesso tema, il paragrafo 23 delle Raccomandazioni prevede che «*le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia*».

Da un raffronto tra i principi sopra richiamati e le disposizioni contenute all'articolo 840-*quinquies* c.p.c. relativo all'adesione all'azione di classe nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio, sembra emergere la necessità di un approfondimento circa la compatibilità del termine per l'adesione ivi previsto (non oltre 180 giorni dalla sentenza che accoglie l'azione) con il principio europeo che consente l'adesione della parte ricorrente in

qualunque momento, ma «*prima che sia resa la pronuncia definitiva*». Si tratterebbe eventualmente di spostare il termine per l'adesione sino al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sul provvedimento la Commissione dovrà esprimersi entro la seduta già convocata per domani, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/34/UE.

La direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012 (cosiddetta direttiva RECAST) ha provveduto al riordino delle direttive in materia di trasporto ferroviario che, a partire dagli anni Novanta, hanno dato avvio a un processo di liberalizzazione del settore, in particolare attraverso l'introdu-

zione di un crescente grado di separazione tra gestione delle rete ed esercizio dell'attività di trasporto. Si tratta, in particolare, delle direttive 1991/440/CEE, 1995/18/CE e 2001/14/CE.

I principali aspetti di novità della direttiva 2012/34/UE rispetto alle direttive oggetto di rifusione concernono in primo luogo il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; in particolare l'articolo 55 rafforza le caratteristiche di indipendenza dell'organismo di regolamentazione prevedendo che «ciascuno Stato membro istituisca un organismo di regolamentazione unico per il settore ferroviario» e che questo «sia un'autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato». Inoltre, la direttiva prevede la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell'infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura, nonché la sua accessibilità mediante un portale internet comune a tutti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri (articolo 27). Infine, la direttiva richiede la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 8).

Ricorda che il recepimento della direttiva è previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013, allegato B) e che il termine per il relativo recepimento scade il prossimo 16 giugno 2015.

Prima di procedere all'illustrazione dello schema di decreto legislativo, segnala che in materia ferroviaria sono pendenti nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione:

la procedura di infrazione 2008/2097 – allo stadio di messa in mora *ex* articolo 260 TFUE – relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo pac-

chetto ferroviario UE, recepite con decreto legislativo n. 188 del 2003, nell'ambito della quale la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11), ha condannato l'Italia per non aver garantito al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI SpA) sufficiente indipendenza gestionale nella determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura e per aver impedito all'organismo di regolamentazione del settore ferroviario (Autorità dei trasporti) di esercitare il controllo sul sistema di imposizione dei diritti previsti dalla direttiva 2001/14/CE;

la procedura di infrazione n. 2012/2213 – allo stadio di messa in mora complementare *ex* articolo 258 del TFUE – per non corretta applicazione della normativa dell'UE sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, la Commissione europea contesta all'Italia il trasferimento da RFI Spa a Trenitalia e a FS logistica di svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico; la mancata pubblicazione da parte di FS Logistica, responsabile della fornitura di servizi di trasporto merci a livello nazionale, della propria contabilità; l'assenza nei conti di Trenitalia degli importi specifici dei diversi contratti stipulati con lo Stato italiano e con le diverse Regioni e province autonome per il servizio di trasporto pubblico di persone.

Passando all'esame del contenuto, segnala che lo schema di decreto recepisce le misure indicate nella direttiva con riferimento al rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali (articoli 37 e 38), alla pubblicazione del prospetto informativo di rete (articolo 14), e alla pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 1, comma 7).

Nel recepire la direttiva lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente, con alcune novità, il decreto legislativo n. 188/2003. In particolare, riproduce, con

alcune innovazioni, il quadro normativo vigente in materia di gestione dell'infrastruttura ferroviaria; contratto di programma e licenza per le imprese e accesso all'infrastruttura.

Per quanto concerne la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, che in Italia prevede una situazione di separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria della rete, l'articolo 11 dello schema conferma la separazione contabile e dei bilanci delle attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nonché l'obbligo di fornire anche la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività. L'articolo 13 specifica che l'accesso delle imprese ferroviarie agli impianti di servizio quali stazioni passeggeri, scali merci, centri di manutenzione, impianti e attrezzature di soccorso a condizioni eque e trasparenti è effettuato da operatori privati (la normativa vigente fa invece riferimento allo svolgimento di tali servizi da parte del Gestore). È inoltre esclusa per le imprese ferroviarie la possibilità di accesso ai centri di manutenzione pesante per i treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.

Per quanto concerne il contratto di programma, l'articolo 15 dello schema conferma l'affidamento a tale strumento dei rapporti tra concessionario e concedente, elevando però il periodo di durata del contratto da triennale a quinquennale.

Per lo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario passeggeri, lo schema inserisce la previsione della licenza nazionale specifica per il trasporto passeggeri nazionale, che si affianca a quella generale, valevole su tutto il territorio UE (articoli 3, 7, 8 e 9). L'articolo 8 indica inoltre i requisiti di onorabilità e finanziari necessari per il rilascio della licenza. In materia di accesso alla rete, l'articolo 12 conferma la possibilità di imporre limitazioni, per il trasporto nazionale pas-

seggeri, ivi compreso il tratto nazionale di percorsi internazionali, nel diritto di far salire o scendere passeggeri quando si rischi di compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Tale accertamento è rimesso all'Autorità dei trasporti. L'articolo 12 riproduce anche disposizioni vigenti in merito all'introduzione di un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei trasporti passeggeri su linea di alta velocità per servizi non effettuati nell'ambito del contratto di servizio pubblico, ribadendo l'esigenza di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione della disposizione e introducendo la previsione di un parere sullo stesso dell'Autorità dei trasporti.

Ai fini del parere sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, segnala che rispetto alla normativa vigente (decreto legislativo n. 188/2003, come integrato dal decreto-legge n. 69/2013), l'articolo 17 dello schema di decreto, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia UE, rafforza l'autonomia del gestore della Rete nell'individuazione del canone. Infatti se la normativa vigente prevede che il canone sia determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che approva la proposta del gestore, la disposizione dello schema prevede che il canone sia determinato autonomamente dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità dei trasporti.

Segnala che analoga modifica è contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977), anch'esso volto alla definizione della procedura di infrazione n. 2008/2097.

Rispetto alla disposizione del disegno di legge europea, la disposizione in commento prevede però un parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità dei trasporti ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del canone.

Ricorda che il Governo ha proposto la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014, motivata dalla pre-

senza di analogo schema nello schema di decreto in esame. Ritiene pertanto opportuno che il Governo assicuri l'idoneità della disposizione contenuta all'articolo 17 dello schema di decreto, rispetto alla formulazione proposta nel disegno di legge europea 2014, a definire il contenzioso con la Commissione europea in tema di controllo spettante all'Autorità dei Trasporti sul sistema di imposizione dei diritti (procedura n. 2008/2097).

Inoltre, non appare evidente se le disposizioni dell'articolo 11 dello schema di decreto siano idonee a superare gli specifici rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 relativa alla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria.

Ritiene che le questioni richiamate meritino adeguato approfondimento, anche alla luce del parere che la Commissione Trasporti esprimerà nella giornata di domani sull'emendamento del Governo oppressivo dell'articolo 10 della Legge europea.

Paolo TANCREDI (AP) condivide l'opportunità di un approfondimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11; l'articolo 17 dello schema di decreto sembra infatti, ad una prima lettura, rispondere ai rilievi della procedura di infrazione, anche se differisce per alcuni aspetti dall'articolo 10 della Legge europea. Si tratta a suo avviso di una questione di merito, che non attiene alla adeguatezza delle disposizioni a risolvere le contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Michele BORDO, *presidente*, segnala che sull'atto è in corso un ciclo di audizioni presso la Commissione Trasporti. In particolare domani, alle ore 13.45, si svolgerà una audizione informale di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (NTV).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Il provvedimento è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre » (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

La direttiva 2013/29/UE, oggetto di recepimento, stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato.

La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.

Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e

limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori.

Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori.

Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici.

Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici.

Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni.

I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche.

È stabilito che gli Stati membri adottino entro il 30 giugno 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.

La stessa direttiva 2013/29/UE evidenzia la necessità della «rifusione» della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, considerate le sostanziali modificazioni avute negli anni recenti. Tale direttiva è stata già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176.

Lo schema di provvedimento dispone dunque l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010 a decorrere dalla sua entrata in vigore, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.

Quanto allo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, contenuti in 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall'1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione

della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36. Il provvedimento reca, infine, 4 Allegati tecnici, di cui 3 mutuati direttamente dalla direttiva 2013/29/UE.

Darà conto in estrema sintesi dei contenuti del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici, riprendendo l'oggetto e l'ambito di applicazione indicato dagli articoli 1 e 2 della direttiva.

L'articolo 2 reca le definizioni, anch'esse riprese dall'articolo 3 della direttiva.

L'articolo 3 riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, come individuate dall'articolo 6 della direttiva.

L'articolo 4 disciplina l'autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche, prevedendo altresì alcuni provvedimenti regolamentari di attuazione.

L'articolo 5 prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente, in base all'articolo 7 della direttiva, e, per gli articoli maggiormente rischiosi di nulla osta o licenza del questore o licenza di porto d'armi.

L'articolo 6 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, in conformità con l'articolo 8 della direttiva.

L'articolo 7, sulla tracciabilità, richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente l'etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per

i veicoli e degli articoli pirotecnici per i veicoli, in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva.

L'articolo 10 prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, sulla base dell'articolo 12 della direttiva.

L'articolo 11 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo l'articolo 13 della direttiva.

L'articolo 12 dispone che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 14 riprende le disposizioni della normativa vigente sulla comunicazione al Prefetto – in luogo dell'autorizzazione – per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE.

L'articolo 15 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

In conformità con la direttiva, l'articolo 16 stabilisce il principio della presunzione di conformità, secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui rife-

rimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame.

L'articolo 17 indica le procedure di valutazione della conformità applicabili, distinguendo tra articoli pirotecnici prodotti in serie e articoli da realizzare in produzione unica.

L'articolo 18 prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

L'articolo 19 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della marcatura CE prevista dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 20 disciplina le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici che si stabiliscono nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino una autorità nazionale di notifica con il compito appunto di comunicare alla Commissione gli organismi di valutazione autorizzati. Tale autorità è individuata dallo schema in esame nel Ministero dello sviluppo economico che garantisce il possesso le prescrizioni di imparzialità indicate nell'articolo 23 della direttiva. L'articolo 22 della direttiva prevede che l'attività di valutazione sia svolta dalla stessa autorità di notifica oppure da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che disciplina in generale l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda ipotesi, soluzione indicata come preferibile in quanto più trasparente, nel considerando n. 38 della direttiva, e ha stabilito che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, l'ente nazionale unico di accreditamento istituito nel 2009 in attuazione del citato regolamento n. 765.

L'articolo 21 prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Mini-

stero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea.

L'articolo 22 reca i requisiti che devono rispettare gli organismi notificati (ossia gli organismi di valutazione di conformità di cui all'articolo 20) per conseguire l'autorizzazione del Capo della Polizia e la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.

L'articolo 23 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA).

L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame.

L'articolo 25 stabilisce, conformemente all'articolo 27 della direttiva, gli obblighi degli organismi notificati in caso di subappalto di compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure di ricorso ad un'affiliata.

L'articolo 26, che riproduce pressoché testualmente l'articolo 33 della direttiva, disciplina le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici.

L'articolo 27, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva, stabilisce una serie di obblighi informativi a carico degli organismi notificati.

L'articolo 28 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di garantire la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea (articolo 37 della direttiva).

L'articolo 29 attua l'articolo 38 della direttiva che prevede, in generale, l'adozione da parte di ciascuno Stato membro

delle misure opportune per la vigilanza sull'immissione nel mercato dei prodotti pirotecnici.

L'articolo 30 riporta, in linea con l'articolo 39 della direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 31, ai sensi dell'articolo 41 della direttiva, dispone, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 32 disciplina i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 33 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame, e va dunque a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria per la vendita e la produzione di prodotti pirotecnici in violazione di legge contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010, contestualmente abrogato.

L'articolo 34 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

Segnala infine alla Commissione alcune disposizioni delle quali occorrerà valutare la piena rispondenza alla direttiva di riferimento.

L'articolo 1, comma 2, lettera g), esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi

dell'UE, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

La direttiva prevede in proposito l'esclusione dall'ambito di applicazione per « i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro » (articolo 2, par. 2, lett. g)).

L'articolo 1, comma 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi « sia riportato » la data e la denominazione della fiera nonché la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova. La direttiva richiede invece una « evidente indicazione grafica » che « indichi chiaramente » i predetti elementi.

All'articolo 22, co. 10, per quanto riguarda il segreto professionale, il legislatore delegato non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente. Andrebbe quindi chiarito se non è stato espressamente previsto nel testo in esame in quanto già stabilito, in via generale, dalla normativa vigente.

All'articolo 22, il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva.

L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera non del tutto equivalente: infatti l'articolo 26

della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore « qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse » pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprono le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.

All'articolo 30 non viene riprodotto il paragrafo 6 dell'articolo 39 della direttiva che obbliga gli Stati membri diversi da quello che ha iniziato la procedura di valutazione dei rischi relativi ad un articolo pirotecnico, a trasmettere le informazioni in loro possesso su quell'articolo agli altri Stati membri e alla Commissione.

All'articolo 31 sembra omettersi la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.

Non risultano inoltre espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:

articolo 6, par. 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;

articolo 39, par. 6, che pone in capo agli Stati membri (diversi da quello che ha avviato la procedura di cui all'articolo 39) l'obbligo di informare la Commissione di tutti provvedimenti adottati e degli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato;

articolo 41, par. 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti

un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato.

Si tratta di numerosi aspetti, che richiederanno adeguato approfondimento, anche attraverso le audizioni che si svolgeranno presso la I Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, segnala infatti che sull'atto si svolgeranno alcune audizioni presso la Commissione Affari costituzionali. In particolare, mercoledì 20 maggio, alle ore 14.15, avrà luogo una audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici (ANISP) e dell'Associazione pirotecnica italiana (ASS.PI.I).

Avverte di aver ricevuto dalle medesime Associazioni, insieme alla Assogiocattoli, una richiesta di incontro, che potrà dunque avere luogo in occasione dell'audizione programmata presso la I Commissione. Le associazioni hanno anche preannunciato l'invio di una nota scritta, che si riserva di mettere a disposizione dei colleghi interessati non appena pervenuta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 445 del 14 maggio 2015, a pagina 169, seconda colonna, dopo la decima riga, aggiungere il seguente periodo: « Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte, con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 20.02, la cui valutazione compete alla XIV Commissione, che ne ha proposto una nuova formulazione, nella quale sono espunte le disposizioni relative all'abrogazione della procedura di delega legislativa per il recepimento di atti delegati (articolo 31, comma 6), che meritano ulteriore approfondimento. L'articolo aggiuntivo, nella sua nuova formulazione, è contenuto nel fascicolo degli emendamenti ed articoli aggiuntivi in votazione. ».

Alla undicesima riga, prima della parola: « approva », inserire la seguente: « La Commissione ».

Alla undicesima riga, cancellare la parola: « infine ».

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	3
--	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	14

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	9
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	12
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti	19
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	20
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	20
ALLEGATO (<i>Articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	25

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	21
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	29
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	31
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	34
--	----

ERRATA CORRIGE	30
----------------------	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0004550